



NOTA

SU

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE

**“MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72,
80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135, 138**

DELLA COSTITUZIONE”

Roma, 9 ottobre 2003

Lo schema di disegno di legge costituzionale approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre scorso intende superare i precedenti progetti di revisione costituzionale (il ddl sulla Devolution e il ddl cd. La Loggia, approvato dal Consiglio dei Ministri ma mai presentato in Parlamento) proponendosi come provvedimento di riforma costituzionale, non solo del titolo V, ma di tutto l'ordinamento della Repubblica.

L'UPI ha da tempo evidenziato l'esigenza di completare e, se necessario, correggere il disegno di riforma costituzionale introdotto con la legge costituzionale n. 3/2001, innanzitutto attraverso la riforma del modello bicamerale e del processo costituzionale.

Lo schema di disegno di legge del Governo ha il pregio di affrontare le questioni aperte. La complessità delle problematiche sulle quali interviene pongono, però, all'attenzione l'opportunità di scomporre tale provvedimento in diversi disegni di legge costituzionali che trattino in modo organico i diversi punti (sistema parlamentare, forma di governo, forma di Stato, garanzie costituzionali) al fine di consentire un più agevole percorso parlamentare nell'ambito di un disegno unitario.

Relativamente al percorso di elaborazione ed approvazione di una riforma costituzionale di tale complessità occorre inoltre premettere due considerazioni di metodo.

- Qualsiasi proposta di riforma costituzionale che incida sostanzialmente sulla forma di stato e sui rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni necessita di una sostanziale concertazione e condivisione fra tutti i livelli territoriali, che oggi sono a pari titolo elementi costitutivi della Repubblica.

Inoltre, se la finalità politica principale del disegno di legge è il completamento della riforma del titolo V e la realizzazione di un assetto ordinamentale compiutamente federalista e autonomista, occorre fin da subito dare attuazione alle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 che a tutt'oggi sono rimaste lettera morta, ossia la modifica dei regolamenti parlamentari per l'integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali con i rappresentanti di Regioni e Autonomie locali e l'introduzione nel sistema di finanza pubblica dei principi e delle regole del federalismo fiscale sanciti nell'art.119 della Costituzione.

Nel merito dello schema di disegno di legge costituzionale si evidenziano le seguenti **considerazioni generali.**

- Lo schema di disegno di legge ha il merito di porre con chiarezza l'obiettivo di superare l'attuale sistema parlamentare attraverso l'istituzione di un Senato federale. Pertanto, si esprime apprezzamento per la scelta di fondo tesa al superamento del bicameralismo paritario e perfetto. Ciò rappresenta un passo imprescindibile nel cammino verso un assetto che si vuole federale ed autonomista.

Si dissente, però, dal modello di Senato federale che si rileva dalla lettura delle norme, che offre un'immagine sbiadita ed imperfetta di un organo che aspirerebbe a rappresentare gli interessi dei territori, le istanze della comunità e dei loro governi alla stessa composizione di tale organo.

Al riguardo si rileva come un vero Senato federale, inteso come sede di rappresentanza degli interessi territoriali, presuppone che i diversi livelli territoriali costitutivi della Repubblica siano direttamente in esso rappresentati.

Si potrebbe per questo pensare ad un sistema ibrido in cui una metà dei membri siano pariteticamente rappresentativi dei territori ed un'altra metà siano eletti come previsto, con legge proporzionale, a salvaguardia di una vocazione di rappresentanza generale (e non corporativa) di questa seconda Camera.

- La previsione di un Senato federale non risolve completamente il problema di un adeguato e proficuo sistema di raccordi istituzionali tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni. Numerose problematiche interistituzionali hanno natura politico-amministrativa e possono trovare soluzione solo in una sede di concertazione come la Conferenza unificata, quale luogo principale di raccordo tra i diversi livelli di governo.

Pertanto, le Associazioni delle autonomie locali ritengono opportuno promuovere una riflessione seria sull'istituto che porti ad un riconoscimento costituzionale della Conferenza unificata.

- La previsione di una diversa composizione della Corte costituzionale che passa da 15 a 19 giudici (di cui 3 nominati dalla Camera e 6 dal Senato federale) risolve parzialmente il problema di un maggiore raccordo di quest'organo di garanzia con le nuove funzioni delle Regioni e delle Autonomie locali. Congiuntamente alla diversa composizione,

infatti, occorre prevedere l'accesso diretto alla Corte costituzionale per i Comuni, le Province e le Città metropolitane a tutela delle loro attribuzioni costituzionali. In mancanza di tale previsione risulterebbe, infatti, alquanto compromessa la pari dignità costituzionale di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, come prevista dall'art. 114 della Costituzione.

Sulla base di tali preliminari considerazioni di carattere generale lo schema di disegno di legge costituzionale rappresenta un passo indietro nel cammino verso un sistema istituzionale federale, ad eccezione dell'opzione di fondo evidenziata relativa alla trasformazione del nostro sistema parlamentare.

L'UPI auspica l'apertura di un confronto paritario, non sterile, leale, che miri ad una riscrittura del testo almeno nella parte, per gli enti territoriali essenziale, concernente la composizione e le funzioni del Senato federale.